

Data consegna:

giovedì 12 febbraio 2026 - 11:50:18

Mittente:

simone.sara@pec.it

Email Mittente:

simone.sara@pec.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della L.53/94

Corpo:

ATTENZIONE:

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L.53/94 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

Destinatario:

- pec@pec.comune.frosinone.it

Allegati:

- 193048.eml
- Sentenza GdP Frosinone n. 219 del 2025.pdf
- Relata di notifica pec PATRIARCA Antonella.pdf.p7m

Repert. n. 147/2025 del 12/03/2025

Sentenza n. cronol. 1493/2025 del 12/03/2025

N.RG 2236 / 2022

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE****REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE**

nella persona della Dott.ssa Claudia Taormina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.2236/2022 R.G. promossa

DA

PATRIARCA ANTONELLA, residente in Fontana Liri (FR), Via Gorizia snc, c.f. PTRNNL67S55A433P, rappresenta e difesa dall'Avv. Sara Simone ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Arce (Fr), Via campanile n.2, indirizzo p.e.c. simone.sara@pec.it, giusta delega in calce all'atto introduttivo;

ATTRICE**CONTRO**

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco p.t, con sede in Frosinone, autorizzato ad agire in giudizio giusta delibera di G.C. n.296 del 03.10.2022 e rapp.to e difeso dall'Avv. Paolo Tagliaferri e con il medesimo elettivamente domiciliato presso la sede comunale in Frosinone, P.zza VI Dicembre, paolo.tagliaferri.avvocatura@pec.comune.frosinone.it, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni ex art.2051 c.c.;

Conclusioni: si rinvia a quelle formulate dalle parti nei rispettivi atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in



relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

Con atto di citazione del 13.07.2022, la sig.ra Patriarca Antonella conveniva in giudizio, dinanzi all’istituto Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone, il Comune di Frosinone per ivi sentirlo dichiarare responsabile del sinistro verificatosi in Frosinone il 10.10.2017, ore 10:30 circa, allorché essa istante nel percorrere a piedi il marciapiede Comunale sito in Viale G. Mazzini, all'altezza dei locali della ex camera mortuaria, improvvisamente cadeva a terra *a causa della pavimentazione dissestata riportando la frattura del bacino e conseguenti danni stimati in complessivi Euro5.000,00.*

Riteneva l’istante che l’esclusiva causa del sinistro fosse da ricondursi alla omessa manutenzione del suddetto marciapiede da parte del Comune convenuto che doveva quindi ritenersi responsabile ex art.2051 c.c. quale custode del manufatto in questione e per l’effetto doveva essere condannato al risarcimento di tutti i danni subiti da essa attrice da ritenersi contenuti nella complessiva somma di Euro5000,00 e comunque entro i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito.

Costitutosi il Comune di Frosinone eccepiva preliminarmente l’intervenuta prescrizione e nel merito contestava la domanda siccome infondata sia nell’an sia nel quantum ritenendo che il sinistro era stato determinato dal fatto colposo del danneggiato che aveva agito in maniera disattenta, senza considerare la natura del manufatto che andava percorrendo.

La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali ed infine espletata la CTU veniva rinviata all’udienza del 28.03.2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione e deposito note conclusionali ed in pari data trattenuta in decisione.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di prescrizione formulata dal Comune convenuto nelle conclusioni in maniera assolutamente generica e senza alcuna argomentazione plausibile.

Giova sul punto rilevare che a norma dell’art. 2947 I co. c.c. in caso di fatto illecito il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni.

Nella fattispecie il sinistro risale al 10.10.2017 e l’atto di citazione risulta per tabulas notificato il 13.07.2022, dunque antecedentemente al maturarsi del termine di prescrizione quinquennale.

Nel merito la domanda attorea è risultata totalmente fondata nell’an e parzialmente nel quantum e per l’effetto va accolta per quanto di ragione.

La soluzione della presente controversia si pone nell’ambito della dibattuta quaestio relativa all’applicabilità o meno della norma speciale di cui all’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa



Sentenza n. 219/2025

RG n. 2236/2025

Repert. n. 147/2025 del 12/03/2025

Sentenza n. cronol. 1493/2025 del 12/03/2025

in custodia) in luogo della norma generale del neminem ledere rappresentata dall'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) quando si verta in materia di responsabilità dell'ente proprietario della strada per danni collegabili allo stato di manutenzione della stessa.

Negli ultimi anni la Suprema Corte di Cassazione, ha invertito il proprio orientamento secondo cui l'utente che subisca danni in seguito all'utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. come norma di chiusura dell'ordinamento posta a tutela del generale principio del neminem ledere senza che possa trovare invece applicazione a tali fattispecie la presunzione aggravata di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. che regola la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia.

Infatti sin dalla sentenza n. 15383 del 2006, il cui principio è stato poi confermato dalla sentenza n. 4962 del 02.03.2006 e più recentemente dalla sentenza n. 21328/2010 la Suprema Corte ha ribaltato il consolidato orientamento ritenendo che l'applicabilità della norma speciale di cui al citato art. 2051 c.c. si fondava sull'astratto rilievo, espresso anche dalla giurisprudenza di merito, dell'inesigibilità della custodia in capo all'ente proprietario della strada, in relazione al dimensionamento della rete stradale.

Tale concezione favorevole alle pubbliche amministrazioni, è stata ritenuta tuttavia dai giudici di legittimità "discriminante, creando una esimente esterna alla titolarità del bene demaniale e della sua gestione, che appunto rende inapplicabile la norma speciale, di cui solo in tesi si ammette la generalità di applicazione ad un soggetto agente qualificabile come custode".

Il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nelle citate pronunce è il seguente:

"La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante".

La Suprema Corte evidenzia la natura oggettiva della responsabilità imputata al custode ai sensi dell'articolo 2051, in relazione al danno ingiusto derivato dalla cosa in custodia evidenziando un orientamento più favorevole alla vittima, che aggrava l'onere probatorio del soggetto agente (il custode) consentendo, come causa di esonero, la rigorosa



Repert. n. 147/2025 del 12/03/2025

Sentenza n. cronol. 1493/2025 del 12/03/2025

prova del caso fortuito quale unico elemento in grado di interrompere il nesso di causalità senza incidere sulla imputabilità soggettiva, che nella colpa oggettiva è presunta.

Questo potere di accertamento della qualità e quantità di custodia, appartiene alla cognizione del giudice che deve applicare la norma ed il suo ambito, senza creare posizioni di vantaggio per la parte danneggiante, ma secondo un prudente apprezzamento delle circostanze e tenendo conto che la norma pone un rilevante onere della prova a carico della parte che risponde della responsabilità oggettiva.

Nello specifico, stando alla prospettazione attorea, la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art 2051 cc, in materia di danno cagionato da cose in custodia, applicabile come sopra rilevato anche ai beni in custodia alla P.A.

Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale (fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).

Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.

Dal punto di vista dell'onere della prova, secondo la Suprema Corte di Cassazione: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (cfr. Cass. n. 11526/17).



Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte" (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare "che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione" (Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014).

Ebbene nel caso concreto essendo circostanza incontestata che la proprietà della strada, ove si è verificato il sinistro, è del Comune convenuto a quest'ultimo, conseguentemente, fanno capo gli obblighi di custodia della stessa.

Quanto alle deduzioni avanzate dal Comune convenuto in merito alla conoscenza dei luoghi di causa da parte dell'attrice ed alla esclusiva responsabilità della stessa, per non aver prestato la dovuta attenzione, giova richiamare un recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: *"Deve peraltro ribadirsi l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme, in adesione all'orientamento di questa corte (Cass. N. 15761 del 29 luglio 2016 c...), che è condiviso da questo Collegio, secondo il quale "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, può però assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 cc"*.

Detto ciò in punto di diritto, va all'esito della espletata istruttoria riconosciuta la responsabilità dell'amministrazione convenuta, per i danni subiti dall'attrice.

Infatti il fatto storico è stato provato mediante la testimonianza oculare della sig.ra De Angelis Maria Assunta la quale riferiva che la mattina del sinistro stata aspettando l'attrice che era andata a fare una commissione e ad un certo punto la vedeva arrivare e vedeva che "la sig.ra Patriarca inciampava e cadeva a terra" precisando che era inciampata e scivolata "sul marciapiede che era tutto rovinato".



La teste riferiva inoltre che l'attrice si lamentava per forti dolori quindi l'accompagnava "al pronto Soccorso di Frosinone" dove la stessa veniva ricoverata.

In sede d'interpello l'attrice ha ribadito di essere caduta esclusivamente a causa di una buca e di non aver potuto evitare l'evento poiché la pavimentazione del marciapiede in questione era dissestata e sdruciolevole.

Dunque l'interpello non ha affatto sortito l'effetto confessorio auspicato dal Comune convenuto, avendo l'attrice ribadito di non aver potuto evitare il sinistro.

Giova altresì rilevare che come si evince dalle foto allegate in atti dall'attrice il marciapiede in questione risultava evidentemente ed intrinsecamente pericoloso in quanto oltre ad essere molto sconnesso in superficie, aveva un tratto occupato da un grosso fusto arboreo, oltre che cosparso di foglie e persino piccoli rami.

Detta documentazione non è stata specificatamente contestata dal Comune convenuto che anzi ha ammesso il dissesto assumendo che fosse noto all'attrice la quale doveva fare più attenzione. In vero, non si vede quale potesse essere la condotta richiesta nell'occorso all'attrice, atteso che anche utilizzando la massima diligenza, detto marciapiede non essendo stato né transennato né interrotto dagli addetti alla manutenzione, né comunque essendone stata segnalata la pericolosità, induceva senz'altro il pedone ad affidarsi alla sua percorribilità, salvo poi manifestare la sua intrinseca pericolosità al momento in cui lo stesso veniva percorso.

Appurata dunque la responsabilità della parte convenuta per non avere custodito il manufatto in modo da non recare danni all'utenza, la domanda va esaminata in punto quantum.

L'attrice ha prodotto la cartella clinica di pronto soccorso oltre a vari certificati medici e dunque sulla scorta della documentazione prodotta è stata espletata apposita CTU medico-legale, svolta dalla Dott.ssa Rita Tombesi.

Il C.T.U. sulla base della documentazione medica in atti e della visita effettuata sulla persona dell'attrice accertava che l'attrice "a seguito e per causa di caduta accidentale su pubblica via, avvenuta il giorno 10.10.2017, riportò lesioni personali rappresentate da "trauma contusivo del bacino, con frattura della branca ischio pubica di destra destra. Trauma contusivo emitorace destro" traumi che richiedevano un periodo di ricovero ospedaliero di 4 giorni oltre a un successivo periodo di convalescenza e vari controlli ortopedici e strumentali.

L'attento CTU ha anche ampiamente riconosciuto la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro accertando che da dette lesioni derivavano esiti permanenti consistenti in "Sindrome algo disfunzionale a carico dell'anca destra, con credibile dolorabilità locale e disturbo al carico ... derivazione traumatica contusione dell'emitorace destro" con postumi permanenti "quantificabili con coefficiente di invalidità permanente pari al 4% e con un periodo di inabilità



temporanea assoluta di giorni trenta ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale di giorni venti.

Il C.T.U. ha anche riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute dall'attrice per un importo di Euro 374,86.

In base dunque alle condivisibili risultanze della C.T.U. ed alle tabelle del Tribunale di Roma (non essendo applicabile alla fattispecie le tabelle del danno da lesioni c.d. micropermanenti applicabili per il Codice delle Assicurazioni, ai danni da circolazione stradale) tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro pari ad anni 49 anni si ottiene il seguente calcolo:

Danno non patrimoniale risarcibile	€ 6.287,00
Invaldità temporanea totale	€ 3.450,00
Invaldità temporanea parziale al 50%	€ 1.150,00
Spese mediche	€ 374,86
Totale generale:	€ 11.261,86

Detto importo tuttavia deve ritenersi superiore a quello di Euro 5.000,00 richiesto dall'attrice (evidentemente contenuto in detta misura al fine di contenere la domanda nei limiti della competenza per valore del giudice di pace adito ex previgente art. 7 c.p.c.).

Giova infatti rilevare che sebbene nelle conclusioni dell'atto di citazione, espressamente richiamate sia nel verbale d'udienza del 28.03.2024 sia nelle note conclusionali, si chiedeva la condanna della parte *"al risarcimento di tutti i danni subiti dall'a Sig.ra Patriarca Antonella per complessivi € 5000,00 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese..."* la clausola *"nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia"* deve ritenersi una mera clausola di stile, non atta né a spostare la competenza, né ad ampliare il petitum che deve intendersi contenuto nell'importo di euro 5.000,00.

Come infatti ritenuto dal Tribunale di Milano una clausola di stile come quella in esame deve ritenersi in quanto tale priva di effetto, qualora sia reiterata nelle conclusioni finali in uno al mero richiamo od alla semplice riproposizione delle conclusioni originarie e ciò malgrado che, in corso di causa, per effetto dell'istruttoria esperita, sia stato accertato come liquidabile un importo maggiore rispetto a quello inizialmente prospettato. In detta eventualità secondo i giudici meneghini il giudice deve liquidare il dovuto nei limiti della somma dedotta dall'attore nelle richiamate conclusioni, senza poter emettere statuizioni di condanna per il maggior importo valorizzato dall'istruttoria processuale (cfr. sentenza Tribunale di Milano n. 3789 del



Repert. n. 147/2025 del 12/03/2025

Sentenza n. cronol. 1493/2025 del 12/03/2025

2-3 maggio 2022).

Dunque il Comune convenuto è tenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro5.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla presente pronuncia al di del saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M.55/2011 e ss.mm. ed alle effettive fasi in cui sono state espletate le attività difensive nonchè in base al valore del decisum. Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico del Comune di Frosinone tenuto per l'effetto a rimborsare all'attrice quanto dalla medesima versato al CTU in acconto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone, Dott.ssa Claudia Taormina, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2236/2022 R.G. promossa dalla sig.ra Patriarca Antonella contro il Comune di Frosinone, contrariis reiectis:

- Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di Frosinone in ordine al sinistro occorso in data 10.10.2017 alla sig.ra Patriarca Antonella;
- Condanna per l'effetto il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della sig.ra Patriarca Antonella della complessiva somma di Euro5.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla presente pronuncia al di del saldo effettivo;
- Condanna altresì per l'effetto il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della sig.ra Patriarca Antonella delle spese di lite che liquida Euro1.265,00 per compensi ed Euro125,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15% ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Sara Simone;
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto, a carico del Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t. tenuto per l'effetto a rimborsare all'attrice quanto dalla medesima versato al CTU in acconto.

Così deciso in Frosinone, li 12.03.2025

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Claudia Taormina



Studio Legale

Avv. Sara Simone
Via Campanile 193
03032 Arce (Fr)
Cell.3928693387

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC

Io sottoscritto Avvocato Sara Simone, iscritta all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino (tessera n. 122/12) in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 ss.mm, con Studio in Arce, in via Campanile 193 (c.f. SMNSRA76C58I838P), in qualità di procuratore e difensore della Sig.ra PATRIARCA Antonella, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti inserita all'interno del fascicolo telematico del procedimento n. 2236/2022 R.G. – Giudice di Pace di Frosinone, ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

il duplicato informatico (Sentenza GdP Frosinone n. 219 del 2025) della sentenza n. 219/2025 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone e pubblicata il 12.03.2025 al Comune di Frosinone, in persona del sindaco pro tempore, con sede legale in Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario: pec@pec.comune.frosinone.it, reperito dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento civile proposto avanti il Giudice di Pace di Frosinone, rubricato n. 2236/2022 R.G., dalla Sig.ra Patriarca Antonella nei confronti del Comune di Frosinone

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative che l'atto notificato è duplicato informatico conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico del procedimento sopra indicato e che la presente relata di notifica è originale informatico predisposto e firmato digitalmente dal sottoscritto Avvocato.

Arce 12 febbraio 2026

Firmato digitalmente

Avv. Sara Simone



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO
LEGALE

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio
e p.c., Al Dirigente del Settore Finanze
Al Sindaco
Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 – Causa Patriarca Antonella /Comune di Frosinone, Sentenza Giudice di Pace di Frosinone n. 219/2025 - Trasmissione parere legale in virtù di PIAO

In riferimento all'oggetto, si riscontra la nota prot. n. 53074 del 28/08/2025 di codesto Settore avente ad oggetto la richiesta di parere legale in virtù del PIAO per il riconoscimento del debito derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 219/2025 emessa all'esito del giudizio promosso da Patriarca Antonella c/ Comune, esprimendo parere favorevole sulla base dell'istruttoria dell'Avv. Tagliaferri, legale incaricato della pratica (giusta nota prot. n. 53577 del 01/09/2025 - che si allega), alla quale si rimanda.

Il Dirigente
Avv. Marina Giannetti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

